

## **Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 -**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 - supplemento ordinario*

### **Articolo 8**

(Ruling internazionale) (1)

## Articolo 8 -

(Ruling internazionale) (1)

*In vigore dal 24/12/2013 al 07/10/2015*

*Soppresso dal 07/10/2015 da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 1*

*Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 7*

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'[articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli [articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

(1) Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147](#).

[Torna al sommario](#)

